



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale N. 926 del 24/03/2023

Classifica: 008.11.01

Anno 2023

(Proposta n° 1602/2023)

<i>Oggetto</i>	RINNOVO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ARTT. 214 E 216 DEL D.LGS. 152/06 E SMI - DITTA REF.DIG. S.R.L. P.IVA 04169420488 CON SEDE LEGALE E IMPIANTO UBIICATI A SCANDICCI
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE
<i>Ufficio Responsabile</i>	P.O. Protezione Civile E Forestazione
<i>Riferimento PEG</i>	834
<i>Resp. del Proc.</i>	DOTT.LEONARDO ERMINI
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	Ermini Leonardo

BLANDRINI

Il Dirigente / Il Titolare P.O.

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., parte IV e in particolare gli artt. 214 e 216 relativi alle procedure semplificate;
- il D.M. 05/02/98 e smi “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli art. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97”;
- la L.R. 18/05/1998, n° 25 e smi “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;

- la L.R. 12/07/2019 n.42 “Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle funzioni oggetto della sentenza della Corte Costituzionale 129/2019. Modifiche alla L.R. 22/2015;
- la D.G.R.T. 743 del 3/06/2019 “Determinazioni organizzative a seguito della Sentenza Corte Costituzionale n.129/19”;
- la vigente disciplina statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, ed in particolare la L. n.241/1990 s.m.i. e la L.R. n.40/2009 s.m.i.;
- il D.P.R. n.160 del 7/9/2010 e s.m.i. “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”;
- i principi dell'economia circolare e dell'uso efficiente delle risorse, individuati dal testo unico ambientale, ed in particolare, richiamate le finalità definite dall'art. 177 e gli obiettivi definiti dall'art. 181 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 smi.

Premesso:

- che la Società REF.DIG. S.R.L. P.IVA 04169420488 ha trasmesso, in data 16/01/2023, al SUAP del Comune di Scandicci, la comunicazione di rinnovo d'iscrizione al Registro Provinciale ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., senza modifiche, per la gestione di rifiuti non pericolosi presso l'impianto ubicato in Scandicci in Via del Pellicino e dello Scalo di Peino snc;
- che la suddetta comunicazione è pervenuta all'Ufficio Ambiente della Città Metropolitana di Firenze in data 17 /01/2023 n. protocollo 2898;
- che la Società REF.DIG. S.R.L. con sede legale in Michelassi 8/4, Scandicci e sede impianto in Via del Pellicino e dello Scalo di Peino snc, Scandicci, è iscritta al n. 758/FI del Registro della Città Metropolitana di Firenze di cui all'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come da Decreto Dirigenziale della Regione Toscana 5975 del 18/04/2019, per la gestione in forma semplificata di rifiuti non pericolosi;
- che questo Ente ha trasmesso al Comune di Scandicci in data 13/02/2023 ns. prot. 7767 una nota rispetto alla quale il Comune di Scandicci aveva un mese di tempo per inviare eventuali pareri ostativi;
- che il Comune di Scandicci non ha inviato pareri ostativi;
- che questa Amministrazione ha chiesto integrazioni alla Ditta rispetto alla documentazione presentata con nota ns. prot. 7765 del 13/02/2023;

- che in data 08/03/2023 sono pervenuti i chiarimenti dalla Ditta;
- che la Società ha dichiarato che l'attività rientra nei casi di cui all'art. 3 comma 3 del DPR 59/2013 e pertanto è esclusa dall'obbligo di presentazione di richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale;
- che la Società REF DIG S.R.L. conduce l'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi di cui al punto 7.1 dell'Allegato 1 del DM 05/02/1998;
- che per quanto riguarda l'assoggettabilità alle procedure di V.I.A., l'Allegato IV, parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in particolare il punto 7 lettera "z.b", prevede che i progetti di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, da sottoporre alla verifica di assoggettabilità di VIA, siano quelli con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, e nei quali siano condotte operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte IV del D.Lgs 152/06 e tenuto conto che l'impianto in oggetto non rientra nel punto 7 lettera "z.b" sopra citato, non deve essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di VIA.

Tenuto conto inoltre, in particolare, dell'allegato 4 suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998, per la parte riguardante le quantità massime di rifiuti non pericolosi (di cui all'allegato 1, suballegato 1 del DM 5 febbraio 1998) sottoposti all'attività di recupero di messa in riserva;

Considerato:

che dagli esiti dell'istruttoria d'ufficio, è risultata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interesse da parte del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 150/6 Novembre 2012;

Dato atto inoltre che l'Ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è l'Ufficio Ambiente del Servizio Protezione Civile e Forestazione - Dipartimento Territoriale della Città Metropolitana di Firenze, Via Cavour 1, 50123 Firenze;

Visto l'Atto Dirigenziale n.1663 del 28/6/2019 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Posizione Organizzativa Protezione Civile e Forestazione;

Visto l'Atto Dirigenziale n.2103 del 31/08/2022 di assegnazione dei dipendenti dell'Ufficio Ambiente alla P.O. Protezione Civile e Forestazione;

DETERMINA

1) di rinnovare l'iscrizione senza modifiche al n. 758/FI del Registro delle imprese che effettuano attività di recupero in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. della Società REF.DIG. S.R.L. con sede legale in via Michelassi 8/4, Scandicci e sede impianto in Via del Pellicino e dello Scalo di Peino snc, Scandicci;

2) di rilasciare alla predetta Società il certificato d'iscrizione in Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente Atto, contenente tipologie e quantità di rifiuti ai sensi del DM 05/02/98;

3) di stabilire e dare atto che:

a) l'iscrizione sopra rinnovata non sostituisce le autorizzazioni, concessioni e/o nullaosta richiesti per la gestione dell'attività e di competenza di altri settori, amministrazioni e/o enti preposti alla tutela dell'ambiente, del territorio, della salute dell'uomo e della sicurezza sul lavoro. Infatti si stabilisce di fare salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata con il presente atto ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni, precisando pertanto che il rinnovo dell'iscrizione al registro non esonera dalla necessità di conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esercizio della attività di cui trattasi;

b) la validità dell'iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti è condizionata all'acquisizione di tutti i titoli abilitativi necessari per l'esercizio dell'attività. La sospensione o revoca di anche un solo titolo abilitativo comporta automaticamente la sospensione dell'iscrizione al Registro e di conseguenza la sospensione dell'attività di recupero rifiuti;

c) questa Amministrazione non valuta, per espressa previsione della norma, in sede di iscrizione al Registro Provinciale di Firenze di cui all'art. 216 del D.Lgs. n°152/06, elementi relativi a normative diverse dalla normativa tecnica sui rifiuti (D.M. 5/2/98). Pertanto l'iscrizione non esime i singoli soggetti dal rispetto di ogni altra normativa;

- d) l'iscrizione è valida 5 anni dalla comunicazione di iscrizione (presentata al Comune di Scandicci in data 16/01/2023) ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n°152/06 e s.m.i. per la gestione in forma semplificata di rifiuti non pericolosi, e dunque fino al 16/01/2028;
- e) ai sensi del comma 6 dell'art. 214 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, la Ditta è tenuta a versare il diritto di iscrizione annuale entro il 30 aprile di ogni anno, in base alla classe di appartenenza come specificato dal D.M 350 del 21 luglio 1998, effettuando il pagamento alla Città Metropolitana di Firenze seguendo le modalità indicate sul sito della Città Metropolitana di Firenze, sezione Ambiente. Il mancato versamento dei suddetti diritti nei termini di legge comporta automaticamente la sospensione dell'attività di recupero fino a nuovo versamento;
- f) al momento del rinnovo, la comunicazione ai sensi del comma 5, art. 216, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, dovrà essere presentata a questo Ufficio, tramite il SUAP competente, almeno 90 giorni prima della data di scadenza dell'iscrizione sopra riportata;
- g) la Società è tenuta a rispettare le modalità di gestione dell'impianto così come comunicate. Eventuali modifiche dovranno essere preventivamente comunicate tramite SUAP alla Città Metropolitana di Firenze e all'Arpat;
- h) per i rifiuti per cui viene effettuata la sola attività di messa in riserva, la Ditta dovrà inviarli al recupero conformemente alle operazioni descritte nel relativo punto dell'All.1, suball.1 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- i) il passaggio di rifiuti da operazione R13 ad altra R13, dovrà rispettare il comma 8, dell'art. 6 del D.M. 05/02/98 che regola il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13-messa in riserva" e stabilisce che tale "passaggio è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti";
- l) al momento della cessazione definitiva dell'attività dovrà essere data attuazione al piano di chiusura dell'impianto e ripristino del sito. Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività la ditta è tenuta a presentare alla Città Metropolitana di Firenze, una relazione tecnica che dimostri la corretta chiusura dell'impianto e il ripristino dell'area. Tale relazione dovrà essere presentata anche al Comune competente ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.Lgs 152/06;
- 4) di trasmettere il presente Atto al SUAP del Comune di Scandicci per la sua trasmissione alla Società REF. DIG. S.R.L. dandone comunicazione al presente ufficio, all'Azienda USL Toscana Centro, all'ARPAT, alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti presso ARPAT,

all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Toscana, all'Ufficio Urbanistica e Ambiente del Comune;

5) di precisare, altresì, che il presente atto afferisce esclusivamente alla materia disciplinata dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e fa salvi i diritti di terzi;

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR della Toscana nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente Atto.

Allegati parte integrante:

CertificatoREFDIG.pdf.p7m (Hash: a50a1773a3561888175dfd0bf951b4289d9e75daef9cf854e8ce824c47ab23e5)

Firenze, 24/03/2023

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
LEONARDO ERMINI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo della pubblicazione, ove non sottratto alla pubblicazione stessa, sul sito internet: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito, nei modi e coi limiti previsti dalle norme vigenti tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nonché del regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze e delle eventuali normative speciali”